

Penale Sent. Sez. 3 Num. 26271 Anno 2018

Presidente: SARNO GIULIO

Relatore: CERRONI CLAUDIO

Data Udiienza: 10/04/2018

SENTENZA

sul ricorso proposto da

██████████ nata a Palermo il ██████████

avverso l'ordinanza del 05/04/2017 del Tribunale di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Claudio Cerroni;

lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 aprile 2017 il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Palermo, in sede di rinvio, ha annullato l'ordinanza del 18 maggio 2009 del medesimo Tribunale che, disponendo l'ordine di demolizione delle opere abusive, aveva così inteso integrare in sede esecutiva il dispositivo della sentenza del 26 novembre 2008, pronunciata dal Tribunale palermitano nei confronti di ██████████

██████████ In forza dell'ordinanza annullata, infatti, il Pubblico Ministero aveva

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

intimato alla [REDACTED] di demolire le opere riconosciute come abusive nella richiamata sentenza.

Col medesimo provvedimento del 5 aprile 2017 è stata disposta l'apertura di fascicolo per correzione dell'errore materiale, rappresentato appunto dall'omessa statuizione demolitoria.

2. Avverso il predetto provvedimento l'interessata ha proposto ricorso per cassazione articolato su due motivi di impugnazione.

2.1. Col primo motivo la ricorrente, sulla premessa che era già stato annullato senza rinvio il provvedimento del Giudice dell'esecuzione che, adito dalla stessa Prestifilippo, aveva ritenuto che l'istanza relativa (con la quale l'interessata si doleva del provvedimento assunto *inaudita altera parte*, in forza del quale era stata a suo tempo integrata la sentenza di merito che non aveva previsto l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo, e del conseguente ordine di demolizione siccome emesso dal Giudice dell'esecuzione) fosse inammissibile, ha osservato che il Giudice dell'esecuzione non poteva disporre ed avviare la procedura di correzione dell'errore materiale.

2.2. Col secondo motivo la ricorrente, lamentando manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza degli artt. 130, 666 e 676 cod. proc. pen., ha osservato che l'omissione dell'ordine di demolizione non poteva essere rettificata in sede di esecuzione, stante la natura di norma di stretta interpretazione assegnata alla disposizione di cui all'art. 676 cod. proc. pen..

3. Il Procuratore Generale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo. Ciò in ragione della contraddittorietà del provvedimento il quale, assumendo che la procedura di correzione non potesse rientrare tra le attribuzioni del Giudice dell'esecuzione, l'aveva comunque avviata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente stante la loro connessione, è fondato.

4.1. In specie questa Corte è già intervenuta, assumendo che l'omissione, nella sentenza di patteggiamento, di sanzioni amministrative obbligatorie accessorie e a contenuto predeterminato, come la demolizione di immobili abusivi o la rimessione in pristino dello stato dei luoghi per le violazioni paesaggistiche, è emendabile con il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen. dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna o dal giudice dell'impugnazione ove questa non sia inammissibile, ma non dal giudice dell'esecuzione, che non ha una competenza specifica in materia (Sez. 3, n. 35200 del 26/04/2016, Prestifilippo, Rv. 268106). Invero la

procedura di correzione degli errori materiali è applicabile nel caso in cui la sentenza abbia omissis statuizioni obbligatorie per legge e di natura accessoria (in specie, in tema di sentenza di patteggiamento per reati tributari, il giudice aveva omissis di disporre la confisca obbligatoria per equivalente ai sensi dell'art. 322-ter cod. pen.)(Sez. 3, n. 39081 del 17/05/2017, De Giudice, Rv. 270793).

4.2. Al riguardo, era stato colà ribadito il principio di diritto secondo il quale (in caso di condanna per reato urbanistico che ometta di ordinare la demolizione delle opere abusive, o di condanna per reato paesaggistico che ometta di ordinare la rimessione in pristino dello stato dei luoghi, trattandosi di sanzioni amministrative accessorie a contenuto predeterminato): a) è possibile rimediare all'omissione attraverso la procedura di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p.; b) competente al riguardo è il giudice che ha emesso la sentenza di condanna, nonché il giudice dell'impugnazione, quando questa non sia inammissibile, ma non il giudice dell'esecuzione, che non ha una competenza specifica in materia.

4.3. In proposito, al contrario, è stato il giudice dell'esecuzione a dare contraddittoriamente corso al procedimento di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., ponendo in tal modo in essere un'iniziativa processuale che gli era espressamente preclusa, alla luce altresì del contenuto della norma invocata.

4.4. Ciò posto, l'ordinanza impugnata, pronunciata in sede esecutiva e dal ridetto contenuto, non può che essere annullata, tenuto conto dei limiti di cognizione del Giudice dell'esecuzione e delle conseguenti possibilità di incisione sui provvedimenti di merito.

5. Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Palermo.

Così deciso in Roma il 10/04/2018